PROTOCOLLI OPERATIVI PER L'ACCERTAMENTO DELLA GUIDA SOTTO EFFETTO DI STUPEFACENTI: L'ESPERIENZA PAVESE

Appunti per la relazione

Milano, 7 novembre 2011

Relatore: Roberto Valli

Premessa

L'esigenza di adottare, presso la Procura della Repubblica di Pavia, un protocollo di indagine per l'accertamento del reato di cui all'art. 187 CdS è sorta a seguito della constatazione che le attività di polizia giudiziaria compiute nelle primissime ore successive alla sottoposizione a controllo del conducente, sono decisive per l'accertamento del reato in fase processuale.
In altre parole, il non corretto espletamento dell'attività di indagine in questa prima fase – nella quale il PM normalmente non interviene, salvo i casi di sinistro stradale con esito mortale – può comportare il più delle volte l'esito assolutorio del processo, non essendo più possibile porre rimedio successivamente agli eventuali errori e omissioni compiuti.

Lo spunto ci è stato offerto da alcune pronunce di assoluzione emesse da Giudici del Tribunale di Pavia, a ciò sollecitati da una classe forense molto attenta. In particolare si erano verificati casi in cui, pur a fronte dell'accertamento di uno stato di alterazione del conducente, e pur in presenza di analisi, eseguite sulle urine dell'indagato, che indicavano la previa assunzione di sostanze stupefacenti da parte del medesimo, alcuni Giudici erano giunti cionondimeno ad assolvere l'imputato.
La constatazione che le motivazioni di quelle sentenze erano ineccepibili, ci ha indotto a rivedere l'impostazione dell'attività di indagine fino ad allora adottata, in quanto il più delle volte non in grado di assicurare l'effettivo accertamento della condotta del reato in parola (pur a fronte di casi di effettiva alterazione per assunzione di stupefacenti). Si trattava spesso della mancata adozione da parte della p.g. di alcuni semplici accorgimenti, o di errori metodologici apparentemente trascurabili, ai quali tutti sarebbe stato possibile porre rimedio solo adottando alcune precauzioni. Precauzioni però che dovevano essere adottate fin dalle primissime fasi di indagine.
Per questo motivo, tenuto conto della delicatezza della materia, la cui finalità ultima è quella di ridurre il numero dei sinistri stradali – cioè salvare delle vite -, ed osservato che il sanzionamento certo e tempestivo del reato costituisce efficace deterrente contro la commissione di nuovi illeciti, si è ritenuto opportuno adottare un protocollo, per indirizzare l'attività della polizia giudiziaria verso l'adozione di adempimenti e cautele uniformi, adeguate per l'effettivo accertamento del reato di guida sotto l'influenza di stupefacenti, pur in assenza dell'intervento immediato del PM di turno.
E' pur vero che indicazioni in tal senso, rivolte alla polizia giudiziaria, già risultavano esistenti, in quanto sia il Ministero della Salute sia il Ministero dell'Interno avevano adottato nel 2005 atti di indirizzo rivolti, tra l'altro, anche alle Forze dell'Ordine che svolgono controlli su strada (principalmente: Polizia Stradale).
Ci si riferisce in particolare al "protocollo operativo droga" adottato dal Ministero della Salute, di concerto col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e col Ministero dell'Interno, nel febbraio 2005, ed alla circolare n. 300/A/1/42175/109/42 del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto "direttive circa l'impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanza stupefacenti o psicotrope", emessa il 29.12.2005 (altre circolari sono state successivamente adottate dal Min. Int. ma nessuna così specifica).
Un protocollo adottato dalla Procura della Repubblica avrebbe quindi potuto creare solo confusione tra la congerie di prescrizioni già impartite a livello ministeriale.

Tuttavia tali atti di indirizzo, da un lato scontano un mancato aggiornamento, pur a fronte delle numerose modifiche legislative che hanno investito, dal 2005 ad oggi, le norme di cui agli artt. 186 e 187 CdS, dall'altro, perlomeno nel circondario di Pavia, erano rimasti in parte lettera morta.
In ogni caso il protocollo emesso dalla Procura di Pavia, ha cercato per quanto possibile di riproporre i contenuti di quegli atti di indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale nel frattempo intervenuta.

A) INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE

L'art. 187 CdS recita: "chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da €. 1.500 a € 6.000 e l'arresto da 6 mesi ad un anno".

La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti costituisce anche un'aggravante speciale o ad effetto speciale prevista dal codice penale, e precisamente dagli artt. 589 e 590 cp, ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime causate da soggetto in stato di alterazione da sostanze stupefacenti con violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

Dal tenore letterale della norma (187 CdS) si evince chiaramente che la fattispecie di reato in esame si compone di (almeno) due elementi costitutivi (senza contare il fatto dell'essere il soggetto alla guida di un veicolo):

- La previa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Lo stato di alterazione del conducente

- Con riferimento al primo elemento, precedente assunzione di sostanze stupefacenti, occorre che il soggetto abbia, prima di essersi posto alla guida del veicolo, assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Le due definizioni appaiono come sinonimi o come un'endiadi. Secondo alcuni vi è una distinzione tra le sostanze stupefacenti e quelle psicotrope, da ricercarsi o nella fonte (naturale per le prime e artificiale, cioè chimica, per le seconde) o nell'effetto univoco o meno della sostanza (cioè se essa sia destinata esclusivamente o meno ad una alterazione volontaria della coscienza o se invece possa anche avere un effetto farmacologico o consimile non meramente secondario ed eventuale). Ad ogni modo, ai fini penali ed in particolare con riguardo al reato in questione le due categorie sono praticamente unificate: dette sostanze sono soltanto quelle previste dalle tabelle allegate al DPR 309/90, cd Testo Unico sostanze stupefacenti, tabelle che vengono aggiornate a cadenza dal Ministero della Salute. Peraltro molte di esse costituiscono anche principi attivi di specialità medicinali regolarmente in commercio (come tranquillanti, ipnotici, antidepressivi, e così via).

- Il secondo elemento costitutivo della fattispecie, lo stato di alterazione psico-fisica del conducente, non essendo meglio definito dal legislatore, pone problemi di determinatezza della fattispecie: si tratta infatti di un concetto di non semplice individuazione, visto che letteralmente la definizione di "alterazione" che si può

trovare su un vocabolario della lingua italiana è quella di "*modificazione, cambiamento di stato*", o quale termine medico "*stato fisico o psichico anormale*"[1]. In base ad una nozione naturalistica e fenomenica lo stesso può essere indicato come un offuscamento generale delle facoltà intellettive e psico-reattive, una modificazione del comportamento, una percezione alterata della realtà, ed un rallentamento dei riflessi. Si capisce quindi perché il legislatore del codice della strada consideri pericoloso un tale stato.

E' agevole notare dunque una prima importante differenza con il 186 (guida in stato di ebbrezza), dove è elemento costitutivo del reato solamente la previa ingestione di sostanze alcoliche – purché con superamento di determinate soglie -, non anche lo stato di alterazione, che lì è definito quale stato di ebbrezza. Lo stato di ebbrezza può assurgere però a elemento di prova del reato, specie in caso di assenza di prove alcolimetriche. In tal caso infatti la presenza di indici sintomatici della previa assunzione di sostanze alcoliche è ritenuta sufficiente dalla Cassazione per la prova del reato, ancorché solo con riferimento alla fattispecie base del reato, per il principio del *favor rei.* E' da vedere poi se l'orientamento in parola troverà conferma anche a seguito dell'intervenuta depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 0,80 g/l.
Inoltre, e specularmente, ciò che nel reato di cui all'art. 186 CdS è elemento costitutivo del reato, ossia il superamento di determinate soglie, è, nel 187, elemento che può contribuire alla prova del reato, ma non già elemento costitutivo, giacché la norma non richiede il superamento di alcuna soglia per l'integrazione della fattispecie.

Agli elementi costitutivi sopra indicati (stato di alterazione e previa assunzione di stupefacenti) se ne deve aggiungere un terzo, non espressamente indicato dalla norma, ma implicito, ossia l'esistenza di una correlazione diretta, di un nesso di causa, tra l'assunzione dello stupefacente e lo stato di alterazione: condizione questa che discende dalla necessità di non attribuire all'indagato una responsabilità oggettiva, senza né dolo né colpa, per il solo fatto di aver assunto in precedenza sostanze stupefacenti senza che le stesse abbiano in concreto determinato quello stato di alterazione accertato nel momento in cui il soggetto è stato colto alla guida di un veicolo (vds. in proposito Cass. sez. 4, sent. 41796 del 2009, imp. Giardini[2], e sent. 33312/2008 imp. Gagliano).
Cioè non basta che il soggetto abbia assunto stupefacenti tre giorni prima, perché lo stesso debba rispondere del reato di cui all'art. 187 CdS, allorché sia colto in stato di alterazione *tout court,* magari per una disfunzione ormonale od un disturbo della persona non correlato all'assunzione di dette sostanze. O magari perché, avendo ingerito sostanze alcoliche, lo stesso si trovava sì in stato di alterazione (ebbrezza), ma non già per l'assunzione di stupefacenti.
La considerazione sembra banale, ma assume particolare significato se solo si vuole esaminare la non esigua produzione giurisprudenziale sull'argomento, specie quella di merito, da cui si evince che c'è ancora molta confusione sull'argomento.

---

[1] Vds. Sabatini Coletti, dizionario della lingua italiana.
[2] "*Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione.*"

B) MODALITA' CON CUI DEVE ESSERE PROVATO IL REATO

Si pone dunque ora il problema di come si debba accertare in modo adeguato ed efficace la ricorrenza degli elementi costituivi del reato, al fine di poter affermare la responsabilità del soggetto che si è posto alla guida sotto l'effetto di stupefacenti.

1) PREVIA ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Procedendo in ordine cronologico, il primo elemento costitutivo della fattispecie (ci risparmiamo quello relativo alla circostanza dell'essersi il soggetto trovato alla guida di un veicolo), è quello della previa assunzione di stupefacenti.

L'art. 187 CdS prevede diversi *steps* di accertamento:

1- accertamento su strada a mezzo apparecchiature portatili idonee ad assicurare l'effettuazione di *test* direttamente sul posto (comma 2: "*accertamenti qualitativi non invasivi o prove, anche attraverso apparecchi portatili*"). Questi *tests* utilizzano la saliva come liquido biologico da sottoporre ad analisi immediata tramite l'utilizzo di sistemi manuali molto semplici da impiegare (tipo stick, colorimetrici o similari). Essi si basano per lo più su reazioni di tipo immunochimico, che vedono coinvolti in modo specifico i metaboliti delle sostanze stupefacenti più comuni, con percentuali di errore molto contenute. Si tratta di sistemi che devono essere certificati a norma di legge e su questa base garantiti dal fornitore. Esistono diverse società produttrici di questi materiali i cui riferimenti possono essere facilmente rinvenuti a mezzo internet o facendo riferimento ai comandi nazionali delle diverse forze dell'ordine. A differenza da quanto avviene con riferimento all'uso di apparecchi portatili per accertamenti non invasivi dello stato di ebbrezza ex art. 186 co. 3, CdS, le forze di polizia normalmente non dispongono di questi apparecchi.
In ogni caso detti apparecchi, così come i loro "cugini" di cui al citato art. 186 co. 3, non possono essere usati per provare la previa assunzione di droga, ma servono solo per individuare i casi sospetti, per giustificare il successivo accompagnamento del conducente presso idonea struttura sanitaria (il che si evince dalla stessa lettura della norma di cui al comma 2 dell'art. 187 CdS, secondo cui detti accertamenti possono essere effettuati dalla pg "*al solo fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma* 3"; così come pure è previsto nella Circolare del Ministero dell'Interno del 2005, v. punto 3.1).

2- Esami su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (comma 2 bis: "*accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale*"). Il legislatore ha dunque stabilito la tipologia degli accertamenti invasivi che possono essere eseguiti ed ha concentrato la loro esecuzione, prima demandata dal comma terzo dell'art. 187 soprattutto alle strutture sanitarie dove il conducente doveva essere accompagnato in caso di positività dei test strumentali, al personale medico delle forze di polizia. Scopo della modifica è quello di rendere più rapidi gli accertamenti in questione, atteso che detto personale può affiancare direttamente "sulla strada" gli operanti impegnati nei

servizi di prevenzione. In tal modo infatti, annullando i tempi necessari per il reperimento di una struttura sanitaria idonea e per l'accompagnamento, il legislatore ha ritenuto di contrastare il rischio della progressiva metabolizzazione delle sostanze da parte del soggetto sospettato di averle assunte.

Tuttavia gli accertamenti di cui al comma 2 *bis* sono allo stato impercorribili, sia perché non risulta adottato il decreto interministeriale (che avrebbe dovuto essere adottato entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione - co. 2 bis -), che deve stabilire le modalità di effettuazione degli accertamenti e le caratteristiche degli strumenti da impiegare, sia perché non risultano allo stato effettuabili esami su campioni di mucosa del cavo orale, ma solo semmai su campioni di fluido del cavo orale (anche questi contemplati dal co. 2 bis del 187 – quindi non si è trattato di un refuso del legislatore – ma solo per demandarne l'eventuale previsione al predetto decreto interministeriale, mai emanato).

E' interessante notare che il co. 3 dell'art. 187 CdS prevede la possibilità per il conducente di rifiutare gli accertamenti di cui al comma 2 *bis*, dovendosi in tal caso procedere – salvo ulteriore rifiuto – agli accertamenti di cui al comma 3, da effettuarsi presso strutture sanitarie (siano esse fisse o mobili, afferenti agli organi di polizia stradale, pubbliche, ovvero accreditate o comunque a tali fini equiparate).

In tal caso il rifiuto (in relazione agli accertamenti di cui al co. 2 bis) sembra essere contemplato dalla norma quale una facoltà legittima non punibile. Tuttavia il legislatore al successivo comma 8 sanziona espressamente (con le pene di cui al 186 co. 7) il rifiuto del conducente non solo agli accertamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, ma anche a quelli di cui al comma 2 bis, con ciò mostrando almeno apparentemente di contraddire se stesso.

3- **Prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 3)**.

I presupposti richiesti per poter procedere a tali accertamenti sono tre, che possono ricorrere anche alternativamente:

- L'esito positivo degli accertamenti di cui al comma 2 (ossia i test su strada)
- L'esistenza di un ragionevole motivo – che dovrà essere valutato dalla pg – per ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Verificarsi di un incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso

La norma in parola sembra richiedere una sorta di sistema "a prova legale", dove passaggio indispensabile ed ineluttabile per l'accertamento del reato è il prelievo e l'analisi di campioni di liquidi biologici del conducente.

Non pare cioè possibile provare questo elemento costitutivo del reato – la previa assunzione - attraverso ulteriori, diversi mezzi di prova.

Così secondo la Suprema Corte (Cass. Sez. 4, sent. 7339/2003, imp. Casali) "*l'art. 187 co. 2 d.lgs. 285/1992 prevede un <u>sistema di prova legale</u> che non è sostituibile dalla*

valutazione della polizia giudiziaria senza l'utilizzo di alcun mezzo scientifico di accertamento" (in senso conforme: Cass. Sent. 14803/2006 imp. Petillo).
In particolare la giurisprudenza della Suprema Corte è chiara nell'affermare il principio secondo cui la prova del reato di cui al 187 non può derivare, come per il 186, dalla rilevazione degli indici sintomatici di assunzione di stupefacenti, da parte degli agenti autori del controllo su strada, poiché la stessa richiede conoscenze tecniche e specialistiche per l'individuazione e la quantificazione delle sostanze.
In altre parole, il fatto che i poliziotti nel verbale di accertamento della contravvenzione o nella cnr, abbiano dato atto delle pupille dilatate del conducente, del tremore agli arti, o del rossore agli occhi, dello stato di agitazione/eccitazione, e della guida a "zig-zag" adottata dal conducente, ecc., non potrà mai assurgere a prova del reato di guida sotto l'influenza di stupefacenti.
V. in tal senso, *ex ceteris,* Cass. Sez. 4, sent. 11848/2010 imp. Tavano, sent. 20236 del 2008, sent. 22822 del 2006 imp. Marchetti[3], oltre alle già citate sent. 14803/2006 e 7339/2003.

E' dunque sempre necessario il prelievo e la successiva analisi dei campioni di liquidi biologici, siano essi rappresentati da urina, sangue, o saliva (ossia le matrici biologiche da cui è possibile trarre elementi di conoscenza in ordine all'assunzione di sostanze, cui l'art. 187 co. 2 bis aggiunge la mucosa del cavo orale).
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 306 del 2001, pronunciandosi sulla legittimità dell'art. 186 co. 4, il quale a differenza del 187 non prevede l'esperibilità di analisi su campioni biologici[4] (salvo che per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche), ha escluso che questa diversa impostazione potesse risultare irragionevole[5].
In particolare la Corte ha affermato che "*appare pertanto non irragionevole che il legislatore, stante l'impossibilità di acquisire in altro modo le prove diagnostiche necessarie, abbia previsto analisi specifiche presso strutture pubbliche per accertare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del conducente di veicoli, ed invece, ai fini dell'accertamento del tasso alcolico, abbia ritenuto sufficiente l'impiego degli strumenti, meno invasivi ma affidabili, attualmente esistenti.*"

---

[3] "*A differenza del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 c.d.s.), il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.) non può essere accertato in base a soli elementi sintomatici, essendo invece necessario che venga accertato con le modalità indicate dal comma terzo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici (La Corte ha annullato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto il reato di cui all'articolo 187 c.d.s. sulla base della deposizione degli operanti, che avevano riferito di un'anomalia comportamentale del conducente astrattamente riferibile all'assunzione di sostanze stupefacenti, e del ritrovamento di pezzetti di hashish all'interno dell'autovettura*)".
[4] Ai sensi dell'art. 379 del regolamento di attuazione al CdS l'accertamento dello stato di ebbrezza di cui all'art. 186 co. 4 CdS si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata, attraverso un apparecchio, denominato etilometro, che misura la concentrazione alcolica nell'aria espirata. Qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcool emica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute.
[5] Nel caso di specie il remittente – GIP del Tribunale di Pordenone - rilevava che l'art. 186 co. 4 CdS, nella misura in cui non consente la prova acquisita mediante prelievo ematico coattivo, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie finitima, contigua e simile prevista dall'art. 187 dello stesso codice, con conseguente violazione degli artt. 2, 3, e 111 Cost.

Tra gli elementi significativi che possono contribuire a provare la previa assunzione di stupefacenti vi può essere poi la stessa **ammissione del conducente di aver assunto dette sostanze**, eventualmente arricchita dal rinvenimento sulla persona o sul veicolo, di sostanze dello stesso tipo di quelle indicate dal conducente, o di residui o tracce di sostanza o materiale atto al confezionamento dello stupefacente.
In tale ultimo caso alla pg saranno concessi anche i poteri di cui all'art. 75 TULStup. Tale norma, sanzionando in via amministrativa la detenzione di stupefacenti al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 73 co. 1 *bis*, prevede infatti che gli organi di polizia che abbiano accertato l'illecito in parola, nel caso in cui l'interessato abbia l'immediata e diretta disponibilità di veicoli a motore, procedano all'immediato ritiro della patente di guida, per il periodo di 30 giorni (ossia il triplo di quanto previsto dall'art. 187 co. 5 bis).

Il principio di regola è che, anche in presenza di confessione dell'indagato o dell'imputato, la prova della previa assunzione debba essere data attraverso le analisi tossicologiche dei campioni di liquidi biologici. Come già detto siamo in presenza di un "sistema di prova legale".
Si segnala tuttavia una sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 38520 del 21/09/2007 (dep. 18/10/2007) De Rosa) che si è almeno apparentemente discostata dal predetto consolidato orientamento: in questo caso addirittura la Corte ha ritenuto non censurabile la decisione di condanna del Giudice di merito che aveva ritenuto provata la responsabilità del conducente sulla sola base dello stato di alterazione descritto dagli operanti, e dalle dichiarazioni del soggetto di aver assunto tranquillanti (i.e. stupefacenti) poco prima di essersi posto alla guida. In quel caso neppure erano state fatte analisi su alcun liquido biologico dell'indagato[6].
Quel che è interessante notare è che la Corte, per motivare il proprio convincimento, ha affermato a chiare lettere che la necessità di ricorrere agli esami tecnici su liquidi biologici – che resta valida in linea di principio – dev'essere comunque coniugata con il principio del libero convincimento del giudice che vige in materia penale e con l'altro principio dell'assenza di prove legali.
Insomma, sembra aprirsi uno spiraglio verso soluzioni di affermazione di responsabilità ex art. 187 CdS, pur in assenza dell'espletamento di esami tecnici.

Nel caso di dichiarazioni rese dal soggetto in ordine alla previa assunzione di stupefacenti, il problema che si pone è quello della loro utilizzabilità.

---

[6] Si riportano alcuni passaggi della motivazione della sentenza in commento: "*È pur vero, infatti, che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze; con la conseguenza che non costituiscono prova sufficiente dello stato di alterazione la descrizione del comportamento dell'imputato da parte dell'agente di polizia intervenuto e l'accertamento sintomatico eseguito dal sanitario del pronto soccorso (da ultimo, Cassazione, Sezione 4, 7 febbraio 2007, Macchiarelli). Questo orientamento che va senz'altro ribadito, perché in linea con la disciplina di settore, va comunque coniugato con il principio del libero convincimento del giudice che vige in materia penale e con l'altro principio dell'assenza di prove legali. In questa prospettiva, non può non ammettersi che possa attribuirsi rilevanza, a fondamento dell'affermato giudizio di responsabilità, laddove supportato da idonea motivazione, un apprezzamento giudiziale che prenda a fondamento la stessa ammissione dell'imputato. In tale evenienza, infatti, attribuirsi rilevanza ostativa all'affermazione della responsabilità alla mancanza dell'esame tecnico sui campioni biologici, finirebbe con il risolversi in un inaccettabile vincolo per la discrezionalità valutativa del giudice in contrasto con i richiamati principi.*".

Sarà opportuno in tutti i casi in cui l'indagato si presti, raccogliere le relative spontanee dichiarazioni ex art. 350 co. 7 cpp, che se pure non hanno alcuna utilità dibattimentale, godono di piena utilizzabilità in caso di definizione del procedimento allo stato degli atti. Inoltre possono servire a scoraggiare l'indagato (o imputato) dal sottoporsi successivamente ad interrogatorio, o ad esame, in dibattimento (dove le spontanee dichiarazioni possono essere usate per le contestazioni ex artt. 350 co. 7 e 503 co. 3 cpp), per sostenere tesi difensive tendenti a spiegare diversamente il proprio stato di alterazione.
Diverso è il caso, in astratto pur sempre possibile, in cui il soggetto abbia dapprima reso dichiarazioni alla pg, ammettendo di aver assunto sostanze stupefacenti, e successivamente si sia posto alla guida di un veicolo. In tal caso le dichiarazioni non possono considerarsi "indizianti" (art. 63 cpp) in quanto rese ancor prima di mettersi alla guida e quindi in un momento in cui il soggetto non poteva essere accusato della contravvenzione di cui all'art. 187 CdS. Inoltre non vi era neppure divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'indagato ex art. 62 cpp, dal momento che dette dichiarazioni non erano state rese "nel corso del procedimento" (v. in tal senso Cass. 7270/2010, imp. Maule[7]).

L'effettuazione di prelievi di liquidi biologici dalla persona (per le successive analisi) richiede il **previo avviso all'interessato** non solo della facoltà di rifiutare l'accertamento – sia pure a sua volta sanzionata penalmente – ma anche della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Il prelievo di liquidi biologici – attività che precede il vero e proprio accertamento tecnico, ossia l'analisi del campione prelevato – è riconducibile infatti, così come il controllo mediante apparecchiatura portatile, alla categoria dell'attività di polizia giudiziaria urgente e indifferibile prevista dall'art. 354 co. 3 cpp[8].
Per tali atti, l'art. **356 cpp** prevede che il difensore dell'indagato ha la facoltà di assistere al compimento degli stessi, senza diritto di essere previamente avvisato. L'art.**114 disp. att. cpp** prevede poi che la pg, nel procedere al compimento degli atti indicati nel 356 cpp, deve avvertire l'indagato, se presente (cioè sempre nel nostro caso), che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

---

[7] La Corte di Cassazione ha così motivato: "*Osservava la Corte che la responsabilità dell'imputato, pur non emergendo da analisi biologiche, a cui l'imputato si era rifiutato di sottoporsi, emergeva dalla dichiarazioni dei verbalizzanti, i quali avevano visto l'auto circolare a ziz-zag; inoltre, durante un controllo effettuato circa 15 minuti prima all'interno di un garage, avevano visto l'imputato gettare in terra una siringa ed un fazzoletto sporco di sangue ed avevano notato un'ecchimosi sul braccio; lo stesso Maule aveva ammesso in tale occasione agli agenti di essersi poco prima iniettato dello stupefacente.*
[…] *Invero le dichiarazioni rese dal Maule alla Polizia, in garage, non possono considerarsi "indizianti" (art. 63 c.p.p.), in quanto fatte in un momento in cui il predetto ancora doveva mettersi alla guida dell'auto e pertanto non era accusato della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S.; inoltre, l'uso personale di stupefacenti non integra alcuna fattispecie delittuosa. Nè sulle dichiarazioni raccolte dai poliziotti vi era divieto di testimonianza, ai sensi dell'art. 62 c.p.p., in quanto dette dichiarazioni erano state captate al di fuori del procedimento. Ne consegue la infondatezza delle censure di inutilizzabilità delle deposizioni.*" La Corte ha poi in ogni caso annullato la sentenza impugnata ritenendo il fatto insussistente, per non essere state effettuate nel caso concreto le analisi sui liquidi biologici del soggetto, e *"ben essendo possibile che la sostanza assunta avesse modesta efficacia drogante."*

[8] L'art. 354 co. 3 cpp, prevede infatti che, se vi è pericolo che le cose e le tracce pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pm non può intervenire tempestivamente o comunque non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di pg compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

In ogni caso l'inizio delle operazioni di controllo non è necessariamente subordinato all'arrivo del difensore, in ragione del fatto che il trascorrere del tempo dal momento dell'assunzione della sostanza determina una graduale riduzione della presenza dei relativi metaboliti nei liquidi biologici della persona, il cui livello invece, per essere concretamente riferibile all'attività di guida, deve essere accertato nell'immediatezza del controllo.
L'avviso in parola deve essere dato al soggetto nel momento in cui si procede all'atto, e non quando siano precedentemente svolte le attività ad esso propedeutiche (in tal senso: Cass. Sent. 16553 del 2011, imp. Pasolini[9])

La violazione di tale disposizione, che presidia l'assistenza dell'indagato al compimento dell'atto, rientra tra le nullità previste dall'art. 178 co. 1 lett. C) cpp, per il quale è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza, la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private. Si tratta quindi di una nullità di ordine generale, ma non assoluta, non rientrando tra i casi previsti dall'art. 179 cpp, non essendo relativa né all'omessa citazione dell'imputato né all'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (come visto la presenza del difensore nel nostro caso è solo facoltativa).
Trattandosi di nullità a regime intermedio verificatasi nella fase delle indagini, da un lato la stessa può essere rilevata od eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado, dall'altro essa è soggetta al regime di deducibilità di cui all'art. 182 cpp (conf. Cass. 27736 del 2007 imp. Nania, e 2584 del 2007, imp. Bradaschia).
Secondo l'art. 182 co. 2 cpp, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto può essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.
Considerato che quando l'atto viene compiuto, l'indagato potrebbe non sapere dell'esistenza del diritto di nominare un difensore, appare improponibile richiedere al medesimo di eccepire tale omissione sia prima sia immediatamente dopo il compimento dell'atto stesso.
Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte che ha osservato come il termine per la deduzione della nullità in esame non vada posto in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervengano la parte o il difensore, ben potendo la formulazione dell'eccezione avere luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante il deposito di memorie o richieste che, ai sensi dell'art. 121 cpp, possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. sez. 4 sent. 2584/2007, imp. Bradaschia, cit.), purché ciò avvenga immediatamente dopo, senza attendere il compimento del primo atto successivo del procedimento (cfr. *ex ceteris* Cass. Sez. 4 sent. 45621/2009 imp. Moretti[10], Cass. sez. 2, sent. 13392/2011 imp. Mbaye[11]).

---

[9] In tale caso il ricorrente, Pasolini, lamentava che l'avviso in parola non gli fosse stato dato contestualmente alla richiesta di consenso all'alcoltest, e che, pertanto, gli fosse stato precluso di avvalersi della difesa tecnica onde determinarsi sulla scelta a lui più conveniente.

[10] "*La nullità a regime intermedio deve essere eccepita prima del compimento dell'atto o, se non è possibile, immediatamente dopo ed è tardiva quando è dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento. (Fattispecie relativa alla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per l'indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento dell'alcoltest sulla persona dello stesso indagato).*"

[11] "*La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro, integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, ai sensi*

Per tali motivi è non solo opportuno che la pg puntualmente offra l'avviso in parola all'interessato, ma anche che ne lasci traccia scritta nel verbale all'uopo redatto.
Nel protocollo operativo droga del Ministero della Salute, nonché nella circolare del Ministero dell'Interno, si richiede addirittura che la pg effettui la comunicazione per iscritto ("*deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini*").
L'esistenza di tale precisazione nel protocollo anzidetto, e la constatazione che di fatto la polizia giudiziaria non vi si attiene (almeno nel circondario pavese), fa capire come non sia del tutto inopportuno che anche la Procura della Repubblica di Pavia abbia ribadito il concetto adottando un nuovo protocollo!
N.B.: secondo la Suprema Corte l'avviso non è necessario qualora la pg effettui il controllo su strada "a campione", senza che vi fossero sospetti sul soggetto, e quindi senza che lo stesso dovesse assumere previamente la veste di indagato.
L'osservazione è molto interessante, tuttavia ha di fatto rilievo pressoché nullo per l'accertamento del reato di cui all'art. 187 CdS. Lo ha per il 186 (nel caso in cui la Polizia effettui direttamente gli accertamenti di cui al 186 co. 4 mediante etilometro), ma per il 187, siccome la pg non dispone quasi mai di apparecchi per la verifica su strada della previa assunzione di stupefacenti, difficilmente potrà verificarsi una situazione analoga a quella sopra descritta; e anche ove si verificasse, in caso di positività al *test,* gli agenti accertatori, come già detto, dovranno poi effettuare nuovi accertamenti (ai sensi dei commi 2 bis, o 3, dell'art. 187) sul conducente, il quale peraltro avrà assunto la veste di indagato stante l'esito dei predetti *tests.*

Inoltre ai sensi dell'**art. 366 cpp** i verbali degli atti compiuti dalla pg ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella Segreteria del pm entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione.
Ci si chiede dunque se debba essere dato avviso di deposito al difensore nei casi di esami tecnici su campioni di liquidi biologici compiuti dalla pg, ossia di accertamenti ex art. 354 co. 3 cpp, per i quali il difensore ha facoltà di assistere, senza diritto di essere previamente avvisato.
La Cassazione sul punto ha un atteggiamento un po' ondivago:
- talora (**mancanza, nel caso di cui all'art. 354 co. 3 cpp, di un obbligo di deposito dell'atto)** afferma che gli accertamenti ex art. 354 co. 3 cpp, per i quali il difensore non ha diritto ad essere previamente avvisato, non rientrano tra gli atti di cui al 366 cpp, con la conseguenza che nessun avviso di deposito deve essere dato al difensore (vds. in tal senso Cass. 10135 del 2006, imp. Menardo, e Cass. 26738 del 2006 imp. Belogi, ove si osserva che la pg, quando procede agli accertamenti ex art. 354 cpp, ha solo l'obbligo ai sensi del 114 disp att cpp di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell'eventuale nomina, né a nominare un difensore d'ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al 366 cpp; secondo altra impostazione, che porta peraltro a identiche conclusioni, vds. Cass. sez. 4 n. 4816 del 2004, imp. Venturi, che, attraverso la distinzione tra "facoltà" e "diritto" di assistere, sostiene che l'obbligo di deposito,

---

dell'art. 182, cod. proc. pen., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, ossia subito dopo la nomina del difensore, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 cod. proc. pen. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti."

sanzionato da nullità, perché concerne l'intervento della difesa nel procedimento, non rileva in caso di semplice "facoltà");
- talaltra (**assenza di nullità, solo mera irregolarità)** afferma che il deposito è sì dovuto, ma che l'eventuale omissione non comporta né nullità assoluta – non essendo compresa tra queste dall'art. 179 cpp - né a regime intermedio - riguardando queste ultime l'intervento e la presenza del difensore "al momento" del compimento dell'atto processuale -, ne' relativa – non essendo espressamente comminata dalla legge, e vigendo in materia il principio di tassatività delle nullità (conf. *ex multis* Cass. sez. 4 n. 12025/2010 imp. Cinciripini, n. 24876/2008 imp. Castelli, e n. 43376/2003, imp. De Sannio). Si tratterebbe quindi di mera irregolarità, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, e la conseguenza sarebbe dunque solo quella di spostare la decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (esame dell'atto e richiesta di copia).
- in altre ipotesi (**sanatoria della nullità attraverso il successivo deposito degli atti)** afferma poi che gli accertamenti ex art. 354 cpp comportano sì la necessità di depositare in segreteria i verbali degli atti compiuti dalla pg, ma aggiunge poi che il successivo deposito degli atti, notificato al difensore in concomitanza con la notifica del decreto di citazione a giudizio, varrebbe a sanare le nullità pregresse derivanti dall'omesso deposito dei verbali di detti atti (Cass. Sez. 4 sent. 18351 del 2006, imp. Sada, che invoca in proposito la presenza di un principio generale ricavabile dal sistema, secondo cui tutte le nullità derivanti da omessi avvisi di deposito per atti irripetibili nella fase delle indagini preliminari sono sanate dal successivo deposito di tutti gli atti con l'emissione del decreto di citazione a giudizio).
- infine vi è anche un orientamento (**nullità relativa)**, ritengo ormai superato, che in base ad un'esegesi ampia della locuzione "intervento dell'imputato", contenuta nell'art. 178 c.p.p., lett. c), comprensiva dell'intervento nel procedimento, pretende individuare una nullità relativa nelle ipotesi di omesso avviso di deposito al difensore, nullità come tale soggetta al regime di deducibilità di cui al 182 cpp (Cass. sez. 4 sent. 42020/2003 imp. Della Luna, e sez. 5, n. 5276 del 1996, imp. Maccari). Tale orientamento sembra dimenticare peraltro il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cpp, ed il fatto che se proprio tale nullità è prevista dal 178 co. 1 lett. c), allora dev'essere identificata quale nullità a regime intermedio e non già relativa.

2) STATO DI ALTERAZIONE PSICO FISICA

Lo stato di alterazione del conducente può essere accertato anche direttamente dagli agenti autori del controllo su strada?
Al quesito si deve rispondere senza dubbio affermativamente.
Come già visto la giurisprudenza della Suprema Corte è chiara nell'affermare il principio secondo cui la prova del reato di cui all'art. 187 CdS non può derivare, come per il 186, dalla rilevazione degli indici sintomatici di assunzione della sostanza, da parte degli agenti autori del controllo su strada, per la necessità di conoscenze tecniche-specialistiche e di accertamenti strumentali per individuare le sostanze usate e per la non semplice riconoscibilità dello stato di alterazione sulla base di osservazioni empiriche.[12]

[12] cfr., in senso conforme, oltre alle sentenze già citate *supra, sub* B), 1) - ossia sent. n. 11848/2010, n. 20236/ 2008, n. 22822/2006, n. 14803/2006 e n. 7339/2003 -, Cass. sez. 4 n. 20247 del 2006, imp. Verdi, anche se la massima ufficiale, verosimilmente per un errore di trascrizione, sembra dire il contrario.

Ciò non toglie peraltro che gli stessi agenti possano e debbano descrivere compiutamente lo stato di alterazione da essi rilevato.
La circostanza è ben messa in evidenza dalla Corte Costituzionale, con ordinanza n. 277 del 13 luglio 2004 (dep. Il 27 luglio 2004), allorché è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 187 CdS (per paventato contrasto con gli artt. 25 co. 2 – sotto il profilo della indeterminatezza della fattispecie penale - e 27 co. 2 Cost. – per violazione del principio di personalità della responsabilità penale, che presuppone la determinatezza e la conoscibilità del precetto penale).
Il remittente, G.d.P. di Bobbio, aveva lamentato in particolare che l'art. 187 CdS, nel prevedere la sanzione penale per chi si pone alla guida in stato di alterazione psico fisica per uso di stupefacenti, non avrebbe previsto alcun limite oltre il quale il soggetto potesse essere considerato in stato di alterazione psichica e fisica.
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, affermando tra l'altro: "*La norma incriminatrice di cui all'art. 187 C.d.S. prevede una fattispecie che risulta compatibile con i principi costituzionali solo se vi è concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, idonee a causare lo stato di alterazione, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti.*"

Si può obiettare che vi è un orientamento della Suprema Corte, maturato successivamente al pronunciamento della Corte Costituzionale, che afferma invece il contrario (in tal senso: Cass. n. 14803 del 2006, imp. Petillo, e Cass. sez. 4, n. 39858/2008), ossia che lo stato di alterazione del conducente andrebbe provato con accertamenti strumentali e giammai attraverso il rilievo degli elementi sintomatici, tuttavia le sentenze della Cassazione ascrivibili a detto orientamento non si sono occupate specificamente della questione in parola, in quanto nei casi esaminati erano state omesse del tutto le analisi su campioni di liquidi biologici.

Gli agenti non potranno dunque attestare che l'alterazione da loro accertata derivi dall'assunzione di droga, ma potranno senza dubbio attestare lo stato di alterazione, se da essi effettivamente rilevato.
Capiremo meglio dopo perché ciò è estremamente utile, ma la soluzione positiva va fissata fin da ora.

Vi sono infatti alcuni segni sintomatici di previa assunzione di sostanze che, ancorché non univocamente significativi dell'assunzione di una data sostanza, sono comunque segni specificamente riconducibili ad essa.
Ad es. a seguito dell'assunzione di stupefacenti, si possono presentare i seguenti sintomi (senza contare i casi più eclatanti, difficilmente compatibili con la conduzione di veicoli, quali convulsioni, delirio, allucinazioni, crisi epilettiche, coma, ecc.):
- per assunzione di **oppiacei (**morfina, eroina, metadone,…): sonnolenza, midriasi, tremori, lacrimazione, sudorazione, rinorrea (naso che cola), tachicardia, pelle d'oca;
- per assunzione di **morfina** (alcaloide dell'oppio)**:** nausea, confusione, difficoltà alla minzione (a urinare), miosi puntiforme (pupilla a punta di spillo), bradipnea (dal greco bradys, "lento" e pneuo "io respiro", consiste in una frequenza degli atti respiratori inferiore ai valori normali), ecc.;

- per assunzione di **cocaina:** confusione, eccitazione mentale, movimenti frenetici, eccessiva loquacità, midriasi, tremori, irritazioni nasali, ipertermia, ipertensione o ipotensione, ecc.
- per assunzione di **cannabinoidi** (marijuana [foglie e fiori essiccati] e hashish [olio]): congestione congiuntivale (rossore agli occhi, segno tipico), sati di benessere puerili associati a risate incontrollate e immotivate, euforia, tachicardia, nausea, vomito, tremori, ecc.
- per assunzione di **amfetamine**: agitazione psicomotoria, tremori agli arti, dismetria (incapacità a compiere piccoli movimenti con facilità), midriasi, sudorazione profusa;
- per assunzione di **ecstasy:** allucinazioni, ansia, crisi di panico, midriasi, ecc.;

si tratta pressoché in tutti i casi di sintomi che possono essere dovuti anche ad una condizione medica generale del soggetto o derivanti da un disturbo mentale. Sarà poi una successiva diagnosi differenziale, eseguita attraverso esami strumentali di laboratorio, ad affermare la riconducibilità di detti sintomi, non già ad una patologia del soggetto, bensì all'assunzione di una precisa sostanza stupefacente, magari anche la stessa ipotizzata dagli operanti al momento del controllo; tuttavia detti segni restano comunque significativi quanto meno per descrivere lo stato di alterazione.
Si capisce allora perché è doveroso che gli agenti che abbiano accertato uno stato di alterazione nel conducente, descrivano compiutamente, direi quasi puntigliosamente, in quali aspetti e circostanze esteriori – cioè direttamente percepibili da parte di un osservatore esterno – si sostanzi lo stato di alterazione. Sarebbe cioè auspicabile non trovarsi poi a leggere annotazioni di pg in cui, come per la guida in stato di ebbrezza, la descrizione dello stato di alterazione viene fatta con affermazioni in ciclostile del tipo: "marcia irregolare", "eloquio sconnesso", "difficoltà a deambulare", o addirittura "manovre repentine **e simili**" (*sic!)*, ecc.. E' infatti sempre possibile descrivere i dati esteriormente percepibili che inducono a formulare quei giudizi.
Ad es. nel verbale relativo alle operazioni compiute, si possono riportare alcune frasi, asseritamente sconnesse o sconclusionate, riferite dall'indagato, o descrivere i comportamenti in base ai quali è stato possibile desumere che il conducente fosse eccessivamente agitato o irritabile, o euforico, o ancora descrivere in maniera puntuale la condotta di guida dell'indagato. In caso di incidente la ricostruzione precisa della dinamica del sinistro può offrire spesso spunti importanti per desumere il verosimile stato di alterazione del conducente (sono frequenti i casi in cui, per spiegare la condotta del conducente, che ad esempio sia uscito di strada proseguendo la marcia dritto pur in presenza di una curva, si ipotizza che lo stesso fosse in stato di ebbrezza, o colto da un colpo di sonno: casi entrambi significativi di uno stato di alterazione).

Lo stato di alterazione può essere accertato poi, ovviamente, anche dagli operatori sanitari delle strutture presso le quali il conducente, previo consenso, sia stato condotto.
Purtoppo è stato modificato l'art. 187 CdS nella parte in cui prevedeva come obbligatoria la **visita medica** (vds. art 187 co. 3 CdS, versione ante riforma del luglio 2010). La stessa resta però auspicabile tuttora, per la sua idoneità a costituire valido elemento di prova dell'effettivo stato di alterazione[13].
Per questo in un protocollo di indagine è senz'altro opportuno invitare il personale di polizia giudiziaria a richiedere sempre al personale medico della struttura sanitaria in

[13] Secondo il Ministero dell'Interno (vds. circolare del 30.07.2010, punto 3.1), "*la nuova previsione, che ha escluso la necessità di una visita medica correlata al prelievo di liquidi biologici, prevista dalla precedente formulazione della norma, lascia intendere che lo stato di alterazione dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti possa essere provato anche solo sulla base dei positivi riscontri analitici di laboratorio sui campioni prelevati".*

cui è stato condotto l'indagato, di sottoporre lo stesso a visita medica, ovviamente compatibilmente con le esigenze sanitarie del servizio, essendo rimessa all'esclusiva valutazione dell'autorità sanitaria la valutazione delle urgenze presso i presidi sanitari.
In quella sede il sanitario potrà altresì richiedere al soggetto se abbia assunto farmaci o altre sostanze, e la risposta potrà utilmente essere cristallizzata nel certificato medico o nella documentazione all'uopo redatta.
Del resto è lo stesso "protocollo operativo droga" del Ministero della Salute del febbraio 2005 che prevede, al punto 3 – intitolato "visita medica" -, alcune prescrizioni, rivolte ai medici delle strutture pubbliche, di quelle equiparate o comunque accreditate ai sensi dell'art. 187 co. 3 CdS: in particolare si richiede al medico, cui venga richiesta la valutazione clinica del conducente, di compilare apposita scheda di esame clinico per sostanze d'abuso (modulo n. 2), da allegarsi al referto sanitario.
Il citato modulo 2, che teoricamente dovrebbe essere in uso presso tutte le strutture sanitarie, ma che raramente lo si ritrova nei fascicoli del Pubblico Ministero, contiene una serie di quesiti, il più delle volte a risposta multipla, relativi in particolare all'esame clinico-tossicologico (anamnesi), ed ai sintomi e segni rilevati, che devono essere compilati a cura del sanitario, e che consentono di acquisire informazioni importantissime ai fini di prova del reato in commento. Infatti, al di là del fatto che detto modulo dev'essere espressamente redatto al fine di consentire al sanitario di esprimere un giudizio conclusivo in tema di sussistenza o meno di uno stato di alterazione psico-fisica, lo stesso contiene ad es. quesiti relativi alla previa assunzione di farmaci, con richiesta di specificare quali, in quale quantità, attraverso quale via di somministrazione, se prima o dopo l'evento, ecc., richiedendosi di indicare in caso positivo le relative prescrizioni mediche (punto 9.1 del protocollo). All'evidenza queste specificazioni, contenute in un modulo che andrà a costituire parte integrante del referto medico, e come tali acquisibili al processo quali documenti, hanno grande utilità, soprattutto per evitare che l'indagato successivamente, a fronte della constatata assunzione di stupefacenti attraverso le analisi sui liquidi biologici, possa asserire falsamente di aver assunto farmaci contenenti il medesimo principio attivo riscontrato in detti liquidi.
Il protocollo in parola prevede poi che nel caso il soggetto sia stato sottoposto ad intervento medico a seguito di incidente stradale, la valutazione clinica, ove possibile, possa essere desunta anche dagli atti medici, diagnostici e terapeutici effettuati.

3) CORRELAZIONE DIRETTA TRA ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI E ALTERAZIONE

Fino a qualche tempo fa la modalità più ricorrente adoperata negli ospedali per accertare la previa assunzione di stupefacenti era l'analisi sulle urine del conducente, in quanto più semplice, meno invasiva, e meno costosa.
Tuttavia l'esame condotto sulle urine è in grado di fornire una risposta in ordine alla previa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dell'interessato, ma non anche di fornire informazioni in ordine all'epoca di assunzione ed alla concentrazione nelle stesse del principio drogante. In altri termini l'eventuale esito positivo dell'analisi effettuata sul campione di urine non può attestare alcunché in ordine all'effettivo stato di alterazione psico-fisica della persona al momento in cui la stessa si è posta alla guida.
Ad es. in caso di assunzione di oppiacei le analisi tossicologiche sulle urine rimangono positive fino a 36 ore dopo la somministrazione; gli oppiacei a lunga durata di azione (es. metadone) possono essere identificati nelle urine per parecchi giorni; in caso di

assunzione di cocaina, la benzoilecgonina, che è un metabolita della stessa, rimane nelle urine per 1 – 3 giorni e, in caso di uso frequente, anche dopo 7-12 giorni dall'ultima assunzione; per i cannabinoidi le urine possono risultare positive ai metaboliti del THC (Delta-9-tetraidrocannabinolo) per 7-10 giorni per i soggetti che ne fanno uso occasionale, e per 2-4 settimane per chi ne fa uso abituale.

Si rende perciò necessario un esame diverso e più approfondito, in grado di rilevare anche la quantità di principio attivo di sostanza stupefacente presente al momento del prelievo, e quindi offrire indicazioni in ordine al reale stato di alterazione psico-fisica del soggetto nel momento in cui si è posto alla guida. Tale diverso esame può essere effettuato sul campione ematico che per tale motivo dovrà essere sempre e comunque prelevato contestualmente al prelievo delle urine (tale accertamento potrebbe essere svolto anche sulla **saliva**, tuttavia allo stato solo poche strutture risultano in grado di analizzare questo tipo di matrice biologica).
Per questo motivo ora si tende ad effettuare le analisi sul sangue, eventualmente in aggiunta alle urine, per l'idoneità di questo tipo di accertamento, a descrivere la cd "attualità d'uso".
Vi è una sentenza della Cassazione in senso contrario (Cass. sez. 4, n. 28219 del 09.07.2009), che afferma che "*costituisce opzione scientifica non arbitraria il fatto che la presenza del principio attivo stupefacente* [nel sangue, n.d.r.] *persista per un certo arco temporale, della durata anche di diversi giorni, dopo l'assunzione della sostanza*"; in realtà la Cassazione qui è incorsa in errore, risultando senz'altro "arbitraria" detta opzione scientifica.

Resta fermo che anche l'esame sulle urine è comunque idoneo a dimostrare la previa assunzione di sostanze stupefacenti. Cioè, nelle urine di un soggetto che non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti (e nemmeno di farmaci contenenti le stesse), non si troveranno mai i metaboliti ad esse relativi.
Il che significa che se vi sono altri idonei elementi di prova atti a dimostrare che il soggetto era in stato di alterazione e che detto stato derivava dall'assunzione dello stupefacente, ecco allora che anche le analisi sulle urine possono essere sufficienti per fondare un giudizio di condanna (v. ad es. Cass. 48004/2009 imp. Confortola[14]).
Inoltre, secondo Cass. Sez. IV, n. 11848/2010 imp. Tavano, cit., che peraltro si è pronunciata solo in fase cautelare reale dove è sufficiente la verifica dell'esistenza del *fumus commissi delicti*, l'esito positivo dell'esame sulle urine, unitamente ad altre circostanze sintomatiche dell'assunzione di droghe (tra cui l'atteggiamento dell'indagato "assai nervoso", ed il rinvenimento nell'auto di sostanza stupefacente avente principio attivo compatibile con quello rinvenuto nelle urine), sono sufficienti per ipotizzare la sussistenza del reato[15].

---

[14] "*Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato.*"

[15] Si legge in motivazione: "*È vero che ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma è necessario che venga accertato nei modi previsti dall'art. 187 C.d.S., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (Cass. pen. Sez. 4^, n. 47903 del*

E' chiaro comunque che, essendo difficile raggiungere per altra via la prova della correlazione dello stato di alterazione con l'assunzione di stupefacenti, è preferibile evitare di ricorrere alle analisi sulle urine, se non in aggiunta a quelle sul sangue, non solo per avere un quadro più completo, ma perché queste ultime, in ragione del fatto che i metaboliti delle sostanze stupefacenti restano presenti nel sangue per un tempo molto ridotto, di alcune ore soltanto, sono in grado di descrivere l'attualità d'uso e indirettamente lo stesso stato di alterazione, in presenza del superamento di determinate soglie, solitamente indicate quali soglie di *cut off* per l'esito positivo dell'analisi.
Ed è per questo che nel protocollo adottato a Pavia è stata prevista l'effettuazione – sempre - di prelievi ematici oltre che delle urine, e di esami sui campioni ematici da effettuarsi a cura del Laboratorio di Analisi prescelto.

Si capisce quindi che il prelievo di campioni ematici e la successiva analisi degli stessi, se eseguiti con metodologie corrette e nel rispetto delle garanzie di legge, possono determinare l'acquisizione contestuale della prova sia in ordine allo stato di alterazione del conducente, sia in ordine alla previa assunzione di sostanze stupefacenti.

Problema: ma si può procedere al prelievo ematico, anche quando in astratto si può ricorrere all'esame sulle urine o sulla saliva?
La questione non è da poco, perché chiaramente il prelievo di urina o di saliva è molto meno invasivo rispetto a quello del sangue, anzi forse si può considerare non invasivo. Sul punto si può discutere vista la nuova formulazione dell'art.224-bis cpp "…*se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere* ***atti idonei ad incidere sulla libertà personale****, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.*" La norma sembra infatti considerare "invasivo" anche il prelievo di capelli, tradizionalmente ritenuto non più invasivo di quello di urine e saliva[16].
L'art. 224 bis cpp, al comma 5, dispone poi espressamente che "*in ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive*": principio questo che, posto a presidio della garanzia di inviolabilità della persona, sembra debba godere di

---

7.10.2004 Rv. 230508), ma nel caso di specie, comunque, un'analisi delle urine è stata eseguita ed ha dato esito positivo, sebbene, secondo la versione del ricorrente, senza indicazione del valore soglia di cui al protocollo operativo sopra indicato. Tale emergenza, però, non è isolata, ma deve necessariamente leggersi in simbiosi con le circostanze che indussero negli operanti il sospetto della guida sotto l'effetto di stupefacenti e, cioè, l'atteggiamento dell'imputato "assai nervoso, con sintomi tipici di chi assume sostanze stupefacenti" circostanza, questa, corroborata incisivamente dal rinvenimento nell'auto, a seguito di perquisizione, di hashish, cioè sostanza stupefacente avente principio attivo compatibile con quello risultante dalle analisi."

[16] Si deve in proposito richiamare la distinzione adottata in **Inghilterra** tra "**prelievi non intimi**" (*non intimate body samples*), relativi a capelli, peli non pubici, unghie, *swab* dalla bocca, e "**prelievi intimi**" (*intimate body samples*), relativi a materiale ematico, sperma, urina, saliva, peli pubici, *swab* da orifizi corporali diversi dalla bocca, impronte dentarie. Detta distinzione riguarda il prelievo di campioni biologici e gli accertamenti medici. Vengono definiti espressamente non invasivi della sfera corporale "i prelievi di unghie, capelli, ed altre parti esterne non sensibili del corpo, e gli accertamenti medici diversi dalle ispezioni personali, che non richiedono la somministrazione di sostanze o l'introduzione di strumenti nel corpo della persona sottoposta all'esame. Per altro verso gli accertamenti medici invasivi si caratterizzano per la somministrazione di sostanze o l'introduzione di strumenti nel corpo umano.

applicazione generalizzata, anche se dettato con riferimento ad un campo diverso dal nostro (perizia disposta dal Giudice).
Cosa si deve intendere dunque per prelievo invasivo?[17]
Il **prelievo**, definibile come qualsiasi manovra diretta a raccogliere materiale biologico necessario per l'esecuzione di ricerche ed analisi, ha carattere **invasivo** qualora **implichi il superamento del limite fisico dell'individuo ed incida sulla sua integrità fisica.** Da ciò deriva, *a contrario*, che segno qualificante del prelievo non invasivo è la raccolta di materiale biologico che avrebbe comunque abbandonato la sfera fisica della persona. Alla luce di tale distinzione, il prelievo ematico sarebbe riconducibile alla tipologia del prelievo invasivo, mentre il tampone di cellule di desquamazione dell'epidermide (stub) o di altro tessuto esterno (tampone dal cavo orale) o, ancora, la raccolta di liquidi biologici secreti (saliva, urine) rientrerebbero nella categoria del prelievo non invasivo.

la Corte Costituzionale, con **sentenza n. 238 del 27.06.1996[18],** tra l'altro sovvertendo un proprio precedente pronunciamento risalente a 10 anni prima, aveva affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 co. 2 cpp per violazione dell'art. 13 co. 2 Cost. (ed è per colmare la lacuna lasciata dalla declaratoria della Corte che il legislatore, con inconsueta solerzia, 13 anni dopo, ha introdotto il citato art. 224 bis cpp).
La Corte ha ritenuto illegittimo l'art. 224 c. 2 c.p.p., "*nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi ed i modi in cui esse possono essere adottate*".
In particolare la Corte pur riconoscendo che **il prelievo ematico costituisce una "*pratica medica di ordinaria amministrazione*"** ha **ciononondimeno** affermato che lo stesso **comporta** "*certamente una **restrizione della libertà personale** quando se ne renda necessaria l'esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo.*"

La Corte in detta sentenza ha anche evidenziato come in un diverso contesto, cioè quello del **codice della strada**, il legislatore – operando il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale – ha dettato una **disciplina specifica** dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici (prevedendo sì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria); **disciplina questa la cui illegittimità costituzionale è stata esclusa dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza di poco precedente (sent. N. 194 del 1996), tra l'altro proprio negando la denunziata violazione dell'art. 13 secondo comma Cost.**

---

[17] Si noti che la nozione di "prelievo non invasivo" è stata utilizzata anche dal legislatore nella formulazione degli artt. 186 e 187 C.d.S. i quali entrambi, già da prima della novella introdotta con L. 125 del 24.07.2008, prevedono il potere per gli organi di Polizia Stradale "nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica", di "sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi **non invasivi** o aprove, anche attraverso apparecchi portatili" (v. art. 186 co. 3 e 187 co. 2 CdS).
[18] Il caso era quello di una statua raffigurante la Madonna, a Civitavecchia, da cui uscì sangue umano (il noto caso della Madonna di Civitavecchia). Il proprietario e i suoi familiari rifiutarono di sottoporsi a prelievo ematico e il loro difensore formulò la questione di legittimità costituzionale che diede luogo alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 224 co. 2 cpp.

Il prelievo ematico è pratica medica di ordinaria amministrazione, ossia routinaria: la ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 224 cpp risiedeva dunque non già nella ingiustificata gravità della violazione dell'integrità fisica, bensì nella mancata previsione da parte del legislatore dei "casi e modi" per procedere al prelievo, in contrasto con l'art. 13 Cost che tutela la libertà personale contro qualsiasi forma di violazione e restrizione, tra cui si deve annoverare anche quella forma di restrizione della libertà personale insita nell'effettuazione di un prelievo invasivo.
Nel caso che qui ci occupa peraltro non solo è il legislatore che ha previsto i casi ("sospetto di assunzione di sostanze stupefacenti") ed i modi (Accompagnamento presso strutture sanitarie per il prelievo dei liquidi biologici) attraverso i quali è possibile procedere alla restrizione della libertà personale mediante prelievo ematico, ma ancor prima si deve osservare che non siamo di fronte ad un'ipotesi di prelievo ematico coattivo, essndo facoltà riconosciuta al conducente quella di rifiutare il prelievo.
Si potrebbe obiettare che il legislatore parla espressamente solo di prelievo di liquidi biologici, non anche di sangue, e del resto gli stessi Ministri della Salute e dell'Interno, negli atti di indirizzo sopra citati, hanno entrambi indicato alla pg di procedere al prelievo del sangue solo previo consenso dell'indagato. Ad es. la circolare del Ministero dell'Interno prevede che "*quando è richiesto il prelievo congiunto di più di un liquido biologico (es. sangue e urina), il rifiuto di effettuare solo uno di essi non configura gli estremi del reato in argomento*". In assenza di consenso quindi, il soggetto non incorrerebbe nella sanzione per il rifiuto (art. 187 co. 8 CdS), ma verrebbe soltanto sottoposto a prelievi diversi, meno invasivi.
Il problema che si pone però è la sostanziale inidoneità (o comunque la non eguale efficacia probatoria) delle altre matrici biologiche in concreto utilizzabili, ossia urina e saliva: la prima perché non del tutto idonea per il tipo di accertamento occorrente (ossia perché idonea a provare solo la previa assunzione, e non anche la cd attualità d'uso), e la seconda perché le strutture sanitarie normalmente non sono attrezzate per le analisi su di essa.

Un'interpretazione teleologica dell'art. 187 co. 3 CdS, cioè in linea con la *ratio* ispiratrice della norma, che è quella di accertare sia la previa assunzione di stupefacenti da parte del conducente sia lo stato di alterazione da essa dipendente, impone di ritenere senz'altro effettuabili i prelievi di sangue, perché di fatto – allo stato - gli unici in grado di assicurare l'efficace accertamento del reato. Su questa stessa linea sembra del resto attestarsi anche Cass. N.20247/2006, imp. Verdi[19].
Resta fermo che se il rifiuto all'esame ematico dipende da motivi di salute (es. malattie emorragiche, quali emofilia o altro) o da altro motivo serio, si eviterà ovviamente di procedere al prelievo ematico, procedendosi unicamente a quello di urina e di saliva.

---

[19] Nella motivazione della citata sentenza si legge in particolare: "*la disciplina dell'art. 187 C.d.S. si ispira ai principi generali in tema di trattamento sanitario non coattivo ed obbligatorio,individuabili in base agli artt. 2 e 32 Cost. e posti a fondamento della pronuncia della Corte Costituzionale,dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 224 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente la c.d. perizia ematologia (Corte Cost. n. 238 del 1996)…* […] *per accertare le condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope l'art. 187 C.d.S. prevede espressamente prelievi* ***ematici*** *sulla persona del conducente stabilendone le modalità, il differente trattamento previsto dalla citata norma rispetto all'art. 186 C.d.S., in cui l'effettuazione dell'alcooltest è solo facoltativa, trova giustificazione nell'attuale stato delle conoscenze tecnico - scientifiche che non permetterebbero di avvalersi, per l'acquisizione della prova dell'uso di sostanze stupefacenti, di una strumentazione tecnica analoga a quella utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza alcolica tramite l'esame spirometrico (Corte Cost. ord. n. 306 del 2001)*".

Ed infatti tale previsione è contenuta anche nel protocollo che abbiamo adottato a Pavia.
Problema: Si possono eseguire ugualmente i prelievi di liquidi biologici da persona non in grado di esprimere il consenso (es. stato di incoscienza a seguito di sinistro stradale)?
In realtà si tratta di un falso problema, perché è difficile ipotizzare un caso in cui una persona sia in stato di incoscienza e cionondimeno non sia necessario a fini terapeutici prelevare un campione ematico.
In tal caso gli esiti delle analisi effettuate per fini sanitari, diagnostici o terapeutici, potranno senz'altro essere acquisiti dalla pg, anche ai fini di prova del reato di cui all'art. 187 (come pure 186), come più volte ribadito dalla Cass, anche nei casi di rifiuto al prelievo (ossia casi in cui l'indagato si trova suo malgrado a rispondere sia del reato di guida in stato di alterazione sia di rifiuto al prelievo!).
Si veda ad esempio **Cass. Sez. 4, Sentenza n. 26783 del 08/06/2006** Ud. (dep. 28/07/2006) Rv. 234626 - Imputato: **Usai**, per la quale "Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 187 del codice della strada, per accertare lo stato di alterazione del conducente del veicolo è utilizzabile anche il prelievo ematico effettuato a fini diagnostici, in ospedale, in occasione delle cure prestategli dopo l'incidente stradale in cui questi sia rimasto coinvolto, senza che a tal fine abbia rilievo l'eventuale assenza di consenso dell'interessato" (conf. anche Cass. sez. 4, n. 10286/2009 imp. Esposito, e Cass. sez. 4 sent. 1827/2009, imp. Boraco, la quale ultima, chiarito come l'esame ematico effettuato su richiesta della pg fosse nel caso specifico funzionale ad escludere eventuali patologie del guidatore che potevano aver causato l'incidente stradale, ne ha ammessa l'utilizzabilità a prescindere dalla mancanza di consenso dell'interessato).
Tali conclusioni derivano del resto dall'applicazione del più generale principio secondo cui nessuna disposizione di legge subordina lo svolgimento delle indagini al consenso dell'indagato, quando non si risolva in violazioni della libertà personale o di altri diritti costituzionalmente garantiti (Cass. sez. I 11.3.2003, E., *CED* 225265).
In ogni caso, anche a voler ipotizzare una situazione in cui, nonostante lo stato di incoscienza del conducente, siano stati omessi i prelievi per fini sanitari, ferma restando l'impossibilità di procedere al prelievo ematico, o comunque di utilizzare il medesimo, per violazione del principio costituzionale di inviolabilità della persona ex art. 13 Cost. (si ricordi che il prelievo ematico è da considerarsi invasivo, cioè idoneo ad incidere sull'integrità fisica – conf. Cass. 4118/2009, imp. Ahmetovic), si potranno senz'altro acquisire le urine e la saliva del soggetto dopo che le stesse avranno abbandonato il corpo del medesimo.

Natura degli accertamenti di cui all'art. 187 CdS

Ci si può chiedere quale sia la natura degli accertamenti da eseguirsi sul conducente ai fini della determinazione della previa assunzione di sostanze stupefacenti.
La citata circolare del Ministero dell'Interno avanza l'ipotesi che sia in caso di accertamento con apparecchiature portatili sia in caso esami clinici presso le strutture sanitarie, e più in generale "*l'attività compiuta dagli organi di polizia stradale per accertare il reato di guida in stato di alterazione correlata all'uso di droghe,… è da ricondursi tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall'art. 354 co. 3 cpp*".
In realtà, mentre si può essere d'accordo sulla natura dei controlli su strada effettuati mediante apparecchi portatili, i quali, così come per l'etilometro, possono essere ricondotti nell'alveo dei rilievi tecnici, e come tali effettuabili dalla p.g. senza necessità

di osservare le forme e le garanzie del 360 cpp., per le analisi effettuate su campioni di liquidi biologici è necessario fare alcune precisazioni.
Se infatti è vero che il prelievo dei campioni di liquidi biologici è senz'altro un rilievo, come tale esperibile ai sensi del 354 cpp, così non è per il successivo esame del campione, che assurge a vero e proprio accertamento tecnico.
Perciò gli accertamenti in parola, trattandosi di accertamenti irripetibili – salvo quanto si dirà -, dovranno essere effettuati con le forme e le garanzie del 360 cpp, pena la nullità dell'accertamento tecnico (nullità a regime intermedio, in quanto relativa al mancato intervento dell'imputato e del suo difensore, in un caso in cui non è obbligatoria la presenza di quest'ultimo).
In alternativa potranno essere prelevati più campioni per ciascun liquido biologico, così come suggerito dallo stesso protocollo del ministero della Salute, in modo da conservare almeno un contro campione per successive analisi, ed assicurare così la ripetibilità dell'accertamento, che verrà così espletato con le forme più snelle di cui all'art. 354 cpp (o al più ex art. 359 cpp).